



COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con DPR del 30-03-2012)**

n. 124 del 24-09-2012

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l' anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16,00** si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Dott. La Rosa Salvatore	X	
2	Dott.ssa. Mazza Rosalia	X	
3	Dott. Greco Francesco	X	

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del Verbale:



COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Nominata con D.P.R. del 30-03-2012

Vista l'allegata relazione istruttoria concernente l'oggetto a firma del Responsabile dei Servizi Tributi dott.ssa Sandra Di Massa;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto a firma del Responsabile del Settore Finanziario dott. Antonio Verdoliva;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Con i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiti alla Commissione Straordinaria, all'unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

A) DI STABILIRE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

Aliquota 4,00 per mille:

Abitazione principale - detrazione € 200,00 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente) ;

un'unità immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di pertinenza dell'abitazione principale;

Aliquota 9,00 per mille:

Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo "D";

Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Le unità immobiliari classificate nella categorie "A" ;

Le unità immobiliari classificate nelle categorie “B” - “C”;

Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).

- B) Di stabilire che dette aliquote determineranno un entrata di €
- C) Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
- D) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del D Lgs. n 267/2000.

Gragnano, lì _____

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Salvatore La Rosa _____

Dott.ssa Rosalia Mazza _____

Dott. Francesco Greco _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Ortensia Castaldo)



COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

**Alla Commissione Straordinaria
(sede)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

VISTO l'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito, in forma sperimentale, a decorrere dal 1.01.2012 e fino al 2014, l' Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 9 e 8 del D. Lgs. n. 32/2001, come modificato dall' art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161 e 170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D. Lgs. n. 46/97, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU), in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in materia di aliquote, laddove si prevede che, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, si può modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, e che si può aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,40% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, nei limiti di legge (ovvero, una per categoria);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U.O.E.L., il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, può essere differito con decreto ministeriale;

CHE, in virtù del D.M. Interno del 20/06/2012, il predetto termine è stato differito al 31.08.2012;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art 4 del D.L. n. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o di modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D n. 201/2011;

VISTO l'atto di deliberazione della Commissione Liquidatrice n. 50 del 18.06.2012 con il quale sono state determinate in via provvisoria le aliquote IMU par l'anno 2012;

CONSIDERATO CHE le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Gragnano, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n.78/2010 e dall'art.28, comma 7, del D.L. n.201/2011, nonché dal recente D.L. n. 95/2012 (cd. "*spending review*") al FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, in cui sono confluiti i trasferimenti erariali in seguito alla fiscalizzazione degli stessi;

CHE, per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. n 201/2011, i comuni subiscono un'ulteriore riduzione del FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO per effetto del maggior gettito dell'IMU, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell' I.C.I.;

CHE l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30.09.2012 e lo Stato provvederà, con uno o più D.P.C.M. entro il 10.12.2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012 e per il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni di finanza pubblica.

LETTA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi, che si condivide in pieno e si intende qui integralmente riportata;

DATO ATTO CHE è possibile modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30.09.2012, a norma dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

Firma autografa su originale

(atto conservato presso il Comune)

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine.

RITENUTO DI demandare al Dirigente della II SETTORE – SERVIZIO FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n.446/1997;

RITENUTO allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire un livello accettabile dei servizi di istituto e di assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto previsionale dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni di finanza pubblica;

Visto:

- il Tuel;
- il regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 91 del 20.07.2012 di approvazione del bilancio di previsione anno 2012;

SI PROPONE

A) DI STABILIRE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

Aliquota 4,00 per mille:

Abitazione principale – detrazione € 200,00 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente) ;

un'unità immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di pertinenza dell'abitazione principale;

Aliquota 9,00 per mille:

Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo "D";

Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Le unità immobiliari classificate nella categoria "A"

Le unità immobiliari classificate nelle categorie "B" – "C";


Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).

B) Di stabilire che dette aliquote determineranno un entrata di €

C) Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

D) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D Lgs. n 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(dr. Antonio Verdoliva)



COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

Al Responsabile del Settore Finanziario
(sede)

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito, in forma sperimentale, a decorrere dal 1.01.2012 e fino al 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 9 e 8 del D. Lgs. n. 32/2001, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

Il comma 2 dell'art. 13 del predetto Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che il presupposto dell'imposta in questione è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta in narrativa sono i proprietari degli immobili ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Il comma 6 del art. 13 stabilisce che l'aliquota di base è pari allo 0,76 % e può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

Il comma 7 del citato art. 13 fissa direttamente l'aliquota allo 0,4% da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

Detta aliquota può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

L'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, è espressamente applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU), in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011);

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012 illustra tutta la disciplina della nuova materia in narrativa;

L'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 consente ai comuni di approvare o di modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30.09.2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

Il predetto articolo stabilisce, altresì, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

L'imposta è riscossa, fino al 01.12.2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso e che a decorrere dalla predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale.

Il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

E' comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base (tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune);

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

L'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

L'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, stabilisce che in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

Con atto di deliberazione della Commissione Liquidatrice n. 50 del 18.06.2012 sono state determinate in via provvisoria le aliquote IMU per l'anno 2012;

In considerazione che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Gragnano, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, nonché dal recente D.L. n. 95/2012 (cd. "evision review") al FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011, in cui sono confluiti i trasferimenti erariali in seguito alla fiscalizzazione degli stessi;

A seguito dell'entrata in vigore dell'IMU, i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF (dovuta fino al 2011) sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011;

Per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, i comuni subiscono un'ulteriore riduzione del FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO per effetto del maggior gettito dell'IMU, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'I.C.I.;

In base all'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, i comuni iscrivono ed accertano convenzionalmente, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da IMU in base agli importi stimati e comunicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune (IMU "CONVENZIONALE");

L'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30.09.2012 e lo Stato provvederà, con uno o più D.P.C.M. entro il 10.12.2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L.n.201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012 e per il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni di finanza pubblica;

E' possibile modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30.09.2012, a norma dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n.201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

In considerazione che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti e che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e 52 del D.Lgs.

Per quanto sopra esposto, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire un livello accettabile dei servizi di istituto e di assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto evisionale dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni di finanza pubblica, si invia per le opportune determinazioni in merito.

Il Responsabile del Servizio Tributi
(dr. Sandra di Massa)

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria ad oggetto: **Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.**

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2012.

Si esprime parere FAVOREVOLE

Intervento di bilancio Codice _____ Competenza _____

Capitolo di PEG:

- Oggetto: _____
- Numero: _____
- Competenza: _____

Ammontare del presente impegno € _____

Gragnano, Li 19-09-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva

Delib. n. 124

Del 24-09-2012

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune il giorno **26-09-2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **11-10-2012**.

Servizio Segretariato
(i. a Carolina Petrone)

Per copia conforme all'originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, li 26-09-2012

Servizio Segretariato
(i. a Carolina Petrone)

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato
(i. a Carolina Petrone).

=====

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio _____ per gli adempimenti conseguenziali.

Gragnano, li _____
Firma autografa su originale
(atto conservato presso il Comune)

Servizio Segretariato

(i. a. Carolina Petrone)

Per ricevuta
L'Addetto all'Ufficio